

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 26/CDN **(2011/2012)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'avv. Valentino Fedeli, Presidente f.f.; dall'avv. Marcello Frattali Clementi, dall'avv. Franco Matera, Componenti; con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 13 ottobre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(513) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO BUCCIERI (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Adriatica Pescara C/5), CARLO EPIFANI (Vice Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Adriatica Pescara C/5), ALESSANDRO ZULLI (Vice Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Adriatica Pescara C/5) E DELLA SOCIETA' ASD ADRIATICA PESCARA C/5 (nota n. 8756/720pf10-11/LG/AM/pp del 17.5.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 18 maggio 2011 la Procura Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare: a) il sig. Sergio Buccieri, Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della società ASD Adriatica Pescara C5, il sig. Carlo Epifani, Vice Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della società ASD Adriatica Pescara C5 ed il sig. Alessandro Zulli, Vice Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della società ASD Adriatica Pescara C/5, per rispondere della violazione di cui all'art. 10, comma 3 bis, del CGS, in relazione alla lettera A) punto n. 9 (Campionato nazionale di serie A2) del Comunicato Ufficiale n. 798 del 18 giugno 2010 della Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver depositato, presso la segreteria della Divisione Calcio a Cinque, nei termini stabiliti dal Comunicato Ufficiale (12 luglio 2010 ore 18,00) la documentazione attestante la disponibilità di un impianto di giuoco omologato dotato dei requisiti della Regola n. 1 del regolamento di Giuoco, del Regolamento LND e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque; b) la società ASD: Adriatica Pescara C5 per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto ai propri legali rappresentanti.

I soggetti deferiti hanno omesso di fare pervenire nei termini memorie difensive.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti e la conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al sig. Sergio Buccieri, Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della società ASD Adriatica Pescara C/5, l'inibizione per mesi uno; b) al sig. Carlo Epifani, Vice Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della società ASD Adriatica Pescara C/5, l'inibizione per mesi uno; c) al sig. Alessandro Zulli, Vice Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della società ASD Adriatica Pescara C/5, l'inibizione per mesi uno; d) alla società ASD Adriatica Pescara C5, l'ammenda di € 800,00.

Motivi della decisione

Esaminati gli atti del procedimento disciplinare, valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura Federale, valutato anche il comportamento processuale dei deferiti i quali,

omettendo di fare pervenire una memoria difensiva, hanno di fatto rinunciato a dimostrare un diverso svolgimento dei fatti, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento in questione che pertanto andrà accolto.

I deferiti, nel termine consentito dal Comunicato Ufficiale n. 798 del 18 giugno 2010 della Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, vale a dire entro le ore 18,00 del giorno 12 luglio 2010, non hanno depositato la documentazione attestante la disponibilità di un terreno di giuoco omologato e dotato dei requisiti previsti dalla Regola n. 1 del regolamento di Giuoco, del Regolamento LND e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque.

In merito alle sanzioni da applicare questa Commissione, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

La CDN infligge ai sigg. Sergio Buccieri, Carlo Epifani e Alessandro Zulli l'inibizione per mesi 1 (uno) e alla Società ASD Adriatica Pescara C/5 l'ammenda di € 800,00 (ottocento/00).

(533) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MICHELE GIANCASPRO (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Futsal Samb ora ASD Futsal Riviera Marche) E DELLA SOCIETA' ASD FUTSAL SAMB ora ASD FUTSAL RIVIERA MARCHE (nota n. 8911/722pf10-11/LG/AM/pp del 19.5.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 19 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Signor Michele Giancaspro, Presidente della Società ASD Futsal Samb, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto A) 7. del Comunicato Ufficiale n.798 del 18 giugno 2010 della Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 800,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 18,00, della fidejussione bancaria a prima richiesta, d'importo pari ad € 8.000,00;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Michele Giancaspro, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 800,00;
- rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;

P.Q.M.

Infligge al Sig. Michele Giancaspro l'inibizione di mesi 1 (uno) e alla Società ASD Futsal Samb ora ASD Futsal Riviera Marche l'ammenda di € 800,00 (ottocento/00).

(535) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANGELO TONON (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. Gruppo Fassina Calcio a 5), GIOVANNI ZANETTE (Cassiere del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. Gruppo Fassina Calcio a 5), MAURO DA RE'

(Consigliere e Legale rappresentante della Soc. Gruppo Fassina Calcio a 5) E DELLA SOCIETA' GRUPPO FASSINA CALCIO A 5 (nota n. 8856/723pf10-11/LG/AM/pp del 19.5.2011).

Con provvedimento del 19.5.2011, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: 1) il sig. Angelo Tonon, Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della Soc. Gruppo Fassina Calcio a 5; 2) il sig. Giovanni Zanette, Cassiere del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della Soc. Gruppo Fassina Calcio a 5; 3) Mauro Da Rè Consigliere e legale rappresentante della Soc. Gruppo Fassina Calcio a 5 della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione alla lettera A) punto n. 10 e alla lettera C9 punto n. 2 (Campionato Nazionale di Serie A2) del CU n. 798 del 18.6.2010 della Divisione Calcio a Cinque della LND, per non aver depositato, presso la Segreteria della Divisione Calcio a Cinque nei termini stabiliti dal CU (12.7.2010 ore 18,00), copia del verbale dell'assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2010/2011 e copia dello statuto sociale vigente anche se inoltrato in anni pregressi; 3) la Società Gruppo Fassina Calcio a 5 per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto ai propri legali rappresentanti.

All'odierna riunione i Sig.ri Angelo Tonon, Giovanni Zanette e Mauro Da Rè hanno depositato, tramite il proprio legale, istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i sigg. Angelo Tonon, Giovanni Zanette e Mauro Da Rè, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per entrambi i deferiti sanzione della inibizione per giorni 40, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 28”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Il procedimento prosegue per la sola Società

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito per la declaratoria di responsabilità della società deferita con la conseguente applicazione nei confronti della società Gruppo Fassina Calcio a 5 l'ammenda di € 1.600,00.

Motivi della decisione

Esaminati gli atti, valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura Federale nonché la memoria difensiva fatta pervenire dalla società Gruppo Fassina Calcio a 5, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento in oggetto che, pertanto, andrà accolto. Non essendo stati depositati, entro il termine del 12 luglio 2010, ore 18,00, previsto dal Comunicato Ufficiale n. 798 del 18 giugno 2010 della Divisione Calcio a Cinque della Lega

Nazionale Dilettanti, né la copia del verbale dell'assemblea di attribuzione delle cariche sociali per la stagione sportiva 2010/2011 (lettera A, punto n. 10 del C.U.) né la copia dello statuto sociale vigente, anche se inoltrato in anni precedenti (lettera C, punto n. 2 del C.U.).

Le argomentazioni contenute nella memoria difensiva del 5 ottobre 2011, per quanto apprezzabili, non possono trovare accoglimento in quanto le statuizioni di cui al predetto Comunicato Ufficiale erano inderogabili.

Ad ogni buon conto si rileva come non risponda al vero il fatto per cui la società deferita avesse poco tempo a disposizione per adempiere ai precetti in questione.

Difatti il Comunicato Ufficiale di cui sopra veniva pubblicato ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque in data 18 giugno 2010 e lasciava quindi ampio spazio temporale (circa un mese) per il corretto e diligente adempimento di quanto in esso previsto.

Da ultimo non si ritiene applicabile al caso di specie quanto sostenuto nella memoria difensiva in ordine alla circostanza per cui la Pubblica Amministrazione non possa richiedere documenti o informazioni già in suo possesso per il generale principio di collaborazione tra la stessa autorità pubblica ed i privati (la F.I.G.C., in sostanza, non avrebbe dovuto richiedere copia dello statuto in quanto già in suo possesso).

In merito alle sanzioni da applicare questa Commissione, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

Dispone l'applicazione della inibizione per giorni 28 (ventotto) ai sigg. Angelo Tonon, Giovanni Zanette e Mauro Da Rè.

Infligge alla Società Gruppo Fassina Calcio a 5 l'ammenda di € 1.600,00 (milleseicento/00).

(541) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO BOCCIA (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Gruppo Sportivo ISEF ora ASD Orange Passion), ANTONIO CONZA (Consigliere e Legale rappresentante della Soc. ASD Gruppo Sportivo ISEF ora ASD Orange Passion) E DELLA SOCIETA' ASD GRUPPO SPORTIVO ISEF ora ASD ORANGE PASSION (nota n. 8860/727pf10-11/LG/AM/pp del 19.5.2011).

Con provvedimento del 19.5.2011, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: 1) il sig. Antonio Boccia, Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della Soc. ASD Gruppo Sportivo ISEF; 2) il sig. Antonio Conza, Consigliere e Legale rappresentante della Società ASD Gruppo Sportivo ISEF della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione alla lettera A) punti nn. 3, 4, 5, 6 e 7 (Campionato Nazionale di Serie A2) del CU n. 798 del 18.6.2010 della Divisione Calcio a Cinque, per non aver depositato, presso la Segreteria nei termini stabiliti dal CU (12.7.2010 ore 18,00), documentazione attestante il pagamento della tassa associativa alla LND, pari ad € 250,00, documentazione attestante il pagamento dei diritti di iscrizione, pari ad € 6.000,00, documentazione attestante il pagamento dell'assicurazione dei tesserati, pari ad € 2.000,00, documentazione attestante il pagamento dell'acconto spese per attività nazionale e organizzazione, pari ad € 4.000,00, e fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza al 31.7.2011, di importo pari ad € 8.000,00; 3) la Società ASD Gruppo Sportivo ISEF per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto ai propri legali rappresentanti.

All'odierna riunione i Sig.ri Antonio Boccia e Antonio Conza hanno depositato, tramite il proprio legale, istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i sigg. Antonio Boccia e Antonio Conza, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per entrambi i deferiti, sanzione della inibizione per giorni 70, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 47)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Il procedimento è proseguito per la sola Società.

Rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione alla Società della sanzione dell’ammenda di € 4.000,00; che la Società ha concluso chiedendo il proscioglimento e, in subordine, una sanzione ridotta in relazione alla teoria dell’accorpamento concernente gli addebiti in esame; ritenuta congrua la richiesta della Procura Federale in quanto l’addebito mosso alla Società deferita risulta documentalmente provato e comunque non sufficientemente contestato dalla stessa;

P.Q.M.

Dispone l’applicazione della inibizione per giorni 47 (quarantasette) ai sigg. Antonio Boccia e Antonio Conza.

Infligge alla Società ASD Gruppo Sportivo ISEF ora ASD Orange Passion l’ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00).

(544) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LORENZO LAMANNA (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. USD Polignano C/5), DOMENICO GUGLIELMI (vice Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. USD Polignano C/5), MARINO MAGLIONICO (Segretario del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. USD Polignano C/5) E DELLA SOCIETA’ USD POLIGNANO C/5 (nota n. 8861/728pf10-11/LG/AM/pp del 19.5.2011).

La CO.VI.SO.D. in data 21/22 dicembre 2010 segnalava alla Procura Federale che la società Polignano Calcio a 5 non aveva depositato entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2010 la fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza al 31.07.2011 di € 3.000,00 di cui al CU Divisione Calcio a 5 n. 798 cpv. A) punto 7 del 18 giugno 2010, afferente detto Comunicato agli adempimenti dovuti in ordine alla ammissione al Campionato Nazionale Serie B Calcio a 5 stagione sportiva 2010/2011.

La Procura Federale, rivelato che, a mente del CU di che trattasi, l’inosservanza del termine del 12 luglio 2010 costituiva illecito disciplinare, come tale sanzionata con

l'ammenda di € 500,00, ha deferito a questa Commissione i sigg.ri Lorenzo Lamanna, Domenico Guglielmi e Marino Maglionico, quali legali rappresentanti della società ASD US Polignano Calcio a 5 e la stessa società ASD US Polignano Calcio a 5, per violazione, quanto ai primi, dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione alla lettera A) punto 7 del CU 798/18 giugno 2010 Divisione Calcio a 5 LND, quanto alla società per la responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS per gli addebiti contestati ai legali rappresentanti.

Alla riunione odierna, nel mentre nessuno è comparso per i deferiti, i quali hanno omesso di contraddire, la Procura Federale ha chiesto con l'accoglimento del deferimento l'applicazione delle sanzioni della inibizione per mesi 1(uno) per ciascuno dei deferiti e l'ammenda di €500,00 a carico della società.

La Commissione, rilevato che l'illecito risulta provato e che le parti deferite nulla hanno eccepito e dedotto a difesa, visto l'art. 10 comma terzo CGS e considerato che l'ammenda come sopra quantificata rappresenta il minimo edittale di cui al richiamato CU n. 798/2010 (€ 500,00 per ogni inadempimento),

P.Q.M.

infligge ai sigg.ri Lamanna Lorenzo, Guglielmi Domenico e Maglionico Marino l'inibizione di mesi 1 (uno) ciascuno; alla società USD Polignano Calcio a 5 l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

^^^^^^^^

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'avv. Valentino Fedeli, Presidente f.f.; dall'avv. Marcello Frattali Clementi, dall'avv. Arturo Perugini, Componenti; con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 13 ottobre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(70) – APPELLO DEL SIG. STEFANO VOLPE (Presidente della US Montenero all'epoca dei fatti) AVVERSO LA INIBIZIONE PER MESI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Campania - CU n. 5 del 14.7.2011).

Con ricorso del 21.7.2011, il Sig. Stefano Volpe, in proprio, ha impugnato la decisione, pubblicata su CU n. 5 del 14.7.2011, con la quale la Commissione Disciplinare presso il CR Campania ha inflitto allo stesso la sanzione della inibizione per mesi due ed alla US Monteleone, della quale il reclamante è stato all'epoca dei fatti Presidente, la sanzione dell'ammenda di € 300,00 e della penalizzazione di punti 1 (uno), da scontare nella classifica 2010/2011, per non aver adempiuto alla decisione contenuta nel lodo arbitrale ritualmente notificata ai deferiti a mezzo raccomandata.

A sostegno dell'impugnazione, il Sig. Volpe deduce che i fatti di cui all'originario deferimento sarebbero attribuibili al Presidente della US Monteleone, in quanto tale.

Alla riunione del 13.10.2011, rimasto assente il reclamante, la Procura Federale ha insistito per la conferma della decisione impugnata.

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. Il Sig. Volpe sostiene la propria estraneità ai fatti allo stesso addebitati, invocando la responsabilità dell'allora Presidente dell'US Monteleone – peraltro inattiva – sebbene non lamenti l'esistenza di casi di omonimia, comunque esclusa dalla documentazione in atti. La tesi propugnata, con la quale il Sig. Volpe, sibillantemente, ritiene che la sanzione inflitta sia legata, *quoad effectum*, alla persistenza della carica dallo stesso rivestita all'epoca nella quale sono maturati i fatti illeciti, è priva di pregio in quanto la stessa postula, esclusivamente, il tesseramento,

rimanendo indifferente alle vicende estintive e o modificative della carica rivestita.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone l'addebito della tassa di reclamo non versata pari ad € 65,00 (sessantacinque/00).

Il Presidente della CDN f.f.
avv. Valentino Fedeli

“”

Pubblicato in Roma il 13 ottobre 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete